


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AULA MAGNA DELLA FACOLTA' DI AGRARIA
30 aprile 2003

Accordo di Collaborazione

tra

- Università degli Studi di Perugia**
Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (C.E.R.B.)
- e**
- Associazione degli Industriali della Birra e del Malto**
(ASSOBIRRA)


Università degli Studi di Perugia
Il Rettore
(Prof. Francesco BISTONI)



Associazione degli Industriali della
Birra e del Malto
Il Presidente
(Dott. Harald FUCHS)




Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Agraria
Il Preside
(Prof. Bruno ROMANO)




Centro di Eccellenza per la
Ricerca sulla Birra
Il Direttore
(Prof. Paolo FANTOZZI)



Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali
(On. Giovanni ALEMANNI)



Vice Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
(On. Guido POSSA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (C.E.R.B.)

(approvato dal Senato Accademico in data 13 marzo 2003)

Art. 1 Il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (C.E.R.B.)

- 1.1 Il presente Regolamento di Funzionamento determina i principi ispiratori cui si conforma l'ordinamento, le attività, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli organi, nonché le forme di partecipazione del Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, in seguito denominato C.E.R.B.
- 1.2 Il C.E.R.B. è un Centro di Eccellenza per la Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il C.E.R.B. ha sede in Casalina frazione di Deruta (06151 Perugia), in via Risorgimento 3b.
- 1.3 Il C.E.R.B. ha autonomia di bilancio, contrattuale, amministrativa, scientifica e organizzativa nelle forme previste dallo Statuto di Ateneo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano al Centro le norme statutarie e regolamentari riguardanti i Dipartimenti Universitari. Tale autonomia è esercitata in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e verifica.
- 1.4 Il C.E.R.B. per l'espletamento delle attività amministrative, contabili e patrimoniali, si avvale di una propria struttura amministrativa.
- 1.5 Il C.E.R.B. ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere, nel rispetto dei propri fini istituzionali, come riportato anche nell'articolo 2 comma 2.2; nell'articolo 3 commi 3.1, 3.2; nell'articolo 4 comma 4.2 e nell'articolo 5 commi 5.1, 5.2, 5.3 del presente Regolamento.
- 1.6 Gli organi del C.E.R.B. sono:
 - Il Direttore;
 - Il Vice Direttore;
 - Il Responsabile Scientifico;
 - Il Consiglio Scientifico.
- 1.7 Allo scopo di realizzare le attività ed indirizzare le competenze e le connesse responsabilità, il C.E.R.B. si articola in Aree. Per ogni Area è nominato dal Direttore, su proposta del Responsabile Scientifico, un Responsabile di Area. I Responsabili di Area rispondono del loro operato al Direttore per quanto di competenza.

- 1.8 Al fine del proprio funzionamento il C.E.R.B. può istituire ulteriori Aree nella propria struttura organizzativa. Tali Aree possono essere anche “a termine”, allorché si riferiscano a progetti di ricerca per i quali sia prevista una durata limitata nel tempo.

Art. 2 Attività

- 2.1 Le attività che si svolgono presso il C.E.R.B. prevedono finalità di vario tipo nel settore della Ricerca e Sviluppo, con un particolare riferimento a quanto previsto dagli accordi bilaterali fra l'Università degli Studi di Perugia, C.E.R.B., con sede in Casalina, frazione di Deruta (Perugia), in Via Risorgimento 3b, e l'Associazione degli Industriali della Birra e del Malto, con sede in Roma, Via di Val Fiorita, 90, chiamata d'ora in avanti Assobirra.

Nello specifico le attività comprendono:

- a) attività di Ricerca e Sperimentazione su materie prime del settore Agroalimentare, con particolare riferimento alla birra e sue materie prime:
- ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alla produzione della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi allo sviluppo e alla certificazione della qualità della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi al monitoraggio e all'analisi dei sistemi inerenti la produzione della birra;
 - ricerca e attività di consulenza tecnico-scientifica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alle analisi di laboratorio, alla sicurezza d'uso, alla salubrità dei prodotti e alla valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti;
- b) attività di laboratorio per diverse tipologie di analisi (chimiche e biologiche) su materie prime e prodotti trasformati;
- c) attività di studio e applicazioni tecnologiche nel campo agroalimentare, con particolare attenzione alla valorizzazione tecnologica delle produzioni agrarie, nell'ottica del mantenimento della qualità dei prodotti naturali (materie prime e trasformati);
- d) attività di formazione per tesisti, dottorandi, tirocinanti, borsisti. Nell'ambito delle attività del C.E.R.B. è prevista la collaborazione alla organizzazione e allo svolgimento delle attività formazione e di tirocinio degli studenti, con le Facoltà e/o corsi di studio e di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia, che ravvisino nell'attività di ricerca e di sperimentazione del C.E.R.B. aspetti consoni alle finalità didattiche da perseguire. In quest'ottica il C.E.R.B. individua, al momento, un particolare rapporto di collaborazione con la Facoltà di Agraria, di Ingegneria, di Farmacia e di Medicina e Chirurgia;

- e) attività di formazione per Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento della conoscenza delle proprie attività e l'effettuazione di stage formativi; le suddette attività avverranno con la collaborazione del personale tecnico-amministrativo del C.E.R.B.;
- f) attività di informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca.
- 2.2 Per lo svolgimento delle attività previste nei punti a)-f) del precedente punto, il C.E.R.B. può attivare Assegni di ricerca e borse di studio, utilizzando i fondi a sua disposizione.
- 2.3 Il C.E.R.B. può svolgere attività di ricerca o didattiche commissionate da terzi in base a quanto disciplinato nel presente Regolamento. Pertanto può stipulare convenzioni, contratti e atti negoziali. In particolare, le commesse possono prevedere:
- contratti per ricerche, consulenze, prestazioni non ricorrenti;
 - contratti per commesse di didattica;
 - altre forme di contratto.
- 2.4 Al fine di assolvere a tutte le attività di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, il C.E.R.B. si avvale sia del personale docente e non docente delle strutture di ricerca di questo Ateneo che collaborano con il C.E.R.B. secondo quanto sarà indicato nelle specifiche Convenzioni di Collaborazione Scientifica, sia di borsisti, di assegnisti e di prestazioni professionali da parte di terzi estranei all'Università tramite la stipula di appositi contratti per prestazione di lavoro autonomo e di ogni altra forma di contratto di collaborazione previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3 Rapporti con l'esterno

- 3.1 Il C.E.R.B., per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca e documentazione nazionali ed internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
- 3.2 Al fine di attuare quanto previsto al comma precedente, il C.E.R.B. può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche o con Enti, Consorzi, ed altri soggetti, pubblici o privati, per lo sviluppo di attività istituzionali di comune e reciproco interesse, nei limiti e secondo le modalità previsti dal presente Regolamento. Il C.E.R.B. può, tramite convenzioni, organizzare Seminari od altre forme speciali di effettuazione di corsi di formazione professionale, anche sostitutivi di periodi di pratica, ai sensi della normativa

vigente, senza oneri per il C.E.R.B. Su tali corsi potranno essere riconosciuti Crediti Formativi Universitari.

- 3.3 I rapporti esterni del C.E.R.B. devono essere compatibili con le finalità generali e con le attività istituzionali dello stesso.

Art. 4 Invenzioni

- 4.1 Per le innovazioni effettuate nell'ambito del C.E.R.B., il diritto a conseguirne lo sfruttamento è regolato dalla normativa vigente, fatti salvi la percentuale dei proventi da corrispondere al C.E.R.B. e la citazione del C.E.R.B. medesimo in sede brevettuale o nei contratti di cessione dell'invenzione.
- 4.2 Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni riguardanti l'attività commerciale il C.E.R.B., previa rinuncia da parte dei ricercatori che espletano le predette attività a qualsiasi diritto derivante da eventuali invenzioni, può cedere anche parzialmente, ai terzi contraenti diritti di protezione ovvero di sfruttamento delle stesse.

Art. 5 Finanziamenti, proventi e amministrazione

- 5.1 Il Centro opera mediante finanziamenti e/o proventi derivanti:
- dalla dotazione ordinaria e da eventuali contributi dell'Università;
 - da fondi Comunitari;
 - dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
 - dal C.N.R.;
 - dai contratti stipulati con Enti pubblici o privati di ricerca;
 - dai contratti stipulati con Enti pubblici o privati;
 - da contratti stipulati con tutti gli Enti interessati a promuovere le attività previste dall'articolo 2.
- 5.2 I fondi come sopra assegnati affluiscono al C.E.R.B.
- 5.3 La gestione amministrativa e contabile è affidata al Direttore ed al Segretario Amministrativo secondo le rispettive competenze.

Art. 6 Il Direttore

- 6.1 Il Direttore del C.E.R.B. è eletto dal Consiglio Scientifico del C.E.R.B. ed è nominato dal Rettore. In prima applicazione del presente Regolamento, in attesa che sia costituito il Consiglio Scientifico, il Direttore è nominato direttamente dal Rettore.

- 6.2 Il Direttore:
- a. firma le deliberazioni prese dal Consiglio Scientifico;
 - b. ha il potere di rinviare al Consiglio Scientifico gli atti per un eventuale riesame e modifica;
 - c. nomina, con proprio decreto il Vice Direttore che in caso di assenza o impedimento del Direttore lo sostituisca per delega a tutti gli effetti;
 - d. nomina, con proprio decreto, il Responsabile Scientifico del C.E.R.B.;
 - e. è responsabile della gestione amministrativa e contabile del C.E.R.B. e predispone unitamente al Segretario Amministrativo il bilancio preventivo e consuntivo.
- 6.3 Rappresenta il C.E.R.B. nei limiti delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
- 6.4 Resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni e può essere rinominato.
- 6.5 Svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del C.E.R.B..
- 6.6 Esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del C.E.R.B.; in particolare procede alla nomina dei Responsabili delle Aree Funzionali del C.E.R.B., sentito il parere del Responsabile Scientifico.

Art. 7 Il Vice Direttore

- 7.1 Il Vice Direttore è nominato dal Direttore,
- 7.2 Il Vice Direttore svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Direttore.

Art. 8 Il Responsabile Scientifico

- 8.1 E' nominato dal Direttore con proprio decreto.
- 8.2 Svolge le seguenti funzioni:
- a) redige i Manuali delle Procedure e ne assicura l'attuazione;
 - b) esercita tutte le attribuzioni che gli derivano dal Consiglio Scientifico;
 - c) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma del Centro e il relativo piano di spesa;
 - d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso.
- 8.3 In caso di impedimento del Responsabile Scientifico, le sue funzioni sono, per un periodo non superiore a quattro mesi, esercitate da un suo delegato. In caso di impedimento di durata ulteriore si provvede alla nomina elezione di un nuovo Responsabile Scientifico.

Art. 9 Il Consiglio Scientifico

9.1 Il Consiglio Scientifico è costituito dal Direttore, che lo presiede, dal Vice Direttore, dal Responsabile Scientifico, da un Membro, anche esterno, indicato da Assobirra e dal Segretario Amministrativo del Centro con funzioni di Segretario Verbalizzante senza diritto di voto. Ne fanno parte, inoltre, con voto consultivo, i Responsabili delle Aree funzionali del C.E.R.B. annualmente attivate.

Partecipano, per la durata prevista nelle specifiche Convenzioni e senza diritto di voto, un rappresentante per ognuna delle Strutture Universitarie coinvolte nelle attività di ricerca del CERB.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

9.2 Il Consiglio Scientifico ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee di attività scientifica del Centro, attivando opportune Aree Funzionali, ne definisce la traduzione in appropriati programmi di ricerca e propone il programma e il calendario annuale riferito alle attività del Centro;
- b) formula proposte e delibera sulle questioni riguardanti l'Amministrazione dei fondi del Centro ed approva i relativi contratti;
- c) formula proposte e delibera sulle forme di collaborazione e di convenzione con altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) formula ed approva le richieste di finanziamento;
- e) indice sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
- f) delibera in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei compiti istituzionali, sulla destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali e sull'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
- g) approva le proposte formulate dal Direttore;
- h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- i) approva i Manuali delle Procedure e della Qualità;
- j) esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento universitario.

9.3 Il Consiglio Scientifico può delegare al Direttore alcuni dei suoi compiti, precisando criteri, durata e limiti della delega.

9.4 Esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento, secondo quanto previsto dal Regolamento del C.E.R.B.

Art. 10 Il Segretario Amministrativo

- 10.1 Il Segretario Amministrativo è nominato dal Direttore Amministrativo dell'Ateneo, sentito il Parere del Direttore del C.E.R.B..
- 10.2 Il Segretario Amministrativo cura tutti gli atti amministrativi contabili, ed in particolare:
 - a) redige il bilancio preventivo e consuntivo, unitamente al Direttore;
 - b) svolge le funzioni di responsabile del servizio per le spese in economia.
- 10.3 Il Segretario Amministrativo coadiuva il Direttore nella gestione amministrativo-contabile del C.E.R.B. e da seguito a tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, idonei ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 11 Responsabilità, Doveri e Sanzioni

- 11.1 Il personale del C.E.R.B. è tenuto ad adempiere con assiduità ed efficienza ai compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, universitaria e dei Manuali delle Procedure e della Qualità.
- 11.2 Il personale del C.E.R.B. è tenuto ad un uso congruo della struttura e tale da conservare la sua integrità.
- 11.3 Il personale del C.E.R.B. in caso di inadempimento dei doveri di cui ai commi 12.1, 12.2 e di quanto indicato nel presente Regolamento del C.E.R.B., è assoggettato alle sanzioni previste dalla legislazione vigente e dai Manuali delle Procedure.
- 11.4 Il personale del C.E.R.B. è tenuto al rispetto delle eventuali norme specifiche a lui riservate, predisposte nei contratti di convenzione e consulenza del C.E.R.B.

Art. 12 Modifiche del Regolamento

- 12.1 Le modifiche del presente Regolamento di Funzionamento sono deliberate dal Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
- 12.2 L'iniziativa delle proposte di modifica spetta a ciascun membro del Consiglio Scientifico.

Art. 13 Manuali

- 13.1 In attuazione delle disposizioni statutarie, il Consiglio Scientifico adotta, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo:
 - Il/i Manuale/i delle Procedure del Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra.
 - Il Manuale per la Qualità del Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra.

- Altri.

Art. 14 Norme transitorie

- 14.1 Nelle more temporali legate al completamento dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali del C.E.R.B., così come individuati al punto 1.2, art. 1 del presente Regolamento di Funzionamento, il C.E.R.B. avrà sede presso appositi locali del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, secondo quanto deliberato dal Consiglio del suddetto Dipartimento, su specifica richiesta della Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, nella seduta del 28/01/03.